2026/2579

23.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2579 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2026

che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea originaria della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) L'11 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, secondo la quale le importazioni di urea originaria della Russia («paese interessato») sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

(2) La denuncia è stata presentata da Fertilizers Europe («denunciante»), un'associazione che rappresenta i produttori europei di urea. La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di urea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3) Il 25 settembre 2025 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

1.2. Registrazione

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione ([3])(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA

(5) Con lettera del 9 ottobre 2026 il denunciante ha ritirato la denuncia.

(6) In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.

3. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(7) La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso.

(8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di urea originaria della Russia (GU C, C/2025/5240, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5240/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione (GU L, 2025/2490, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2490/oj).

(9) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

(10) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione acquosa, originaria della Russia, attualmente classificata con i codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90, è chiusa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN